Accordo di segnalazione per l'offerta commerciale di Servizi resi da Coface Italia S.r.l

COFACE ITALIA S.R.L. (C.F. 08853090150)**,** con sede legale in Milano (MI), Via Lorenteggio n. 240, in persona del Suo Legale Rappresentante *pro tempore*, PEC cofaceitalia@legalmail.it (di seguito "**COFACE**");

E

Servizi Energie Srl , con sede legale e operativa in Roma, Via San Martino della Battaglia 25 Codice Fiscale e Partita IVA 16824951004**,** PEC servizienergie@legalmail.it, in persona del Legale Rappresentante Dott. Sebastiano Gallitelli (di seguito "**SEGNALATORE**");

Ciascuna singolarmente indicata come "**Parte**" e congiuntamente come le "**Parti**".

PREMESSO CHE:

a) COFACE, operando nell'ambito di un gruppo internazionale attivo – tra gli altri – nel settore delle informazioni commerciali e del recupero dei crediti, è interessata a diffondere la conoscenza delle proprie offerte commerciali e quindi a collaborare con il SEGNALATORE, rendendosi disponibile ad offrire alla clientela di quest'ultimo, i servizi (di seguito i "**Servizi** ");

b) il SEGNALATORE, nell'ambito dello svolgimento delle sue attività e al fine di consolidare, promuovere e sviluppare la relazione con la propria clientela, intende offrire alla stessa la possibilità di acquisire, a condizioni vantaggiose, i Servizi offerti da COFACE, con la quale saranno sottoscritti appositi contratti;

c) COFACE è disponibile ad accettare la richiesta del SEGNALATORE alle condizioni e ai termini previsti nel presente contratto (di seguito "**Contratto**").

TUTTO CIO PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

1.1 Il presente Contratto è finalizzato a definire, nel regime di mera segnalazione della clientela da parte del SEGNALATORE anche eventualmente quale servizio accessorio a contratti di assicurazione del credito commerciale, le condizioni, i termini e le modalità in base alle quali COFACE si impegna ad offrire in modo non esclusivo ai Clienti indicati dal SEGNALATORE, i Servizi offerti da COFACE medesima e meglio descritti negli allegati A1 ed A2 che contiene anche le condizioni economiche offerte alla clientela.

1.2 I Servizi di cui al presente Contratto potranno essere aggiornati e integrati da parte di COFACE in funzione delle diverse esigenze di mercato e/o operative con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni lavorativi.

1.3 COFACE non avrà alcun obbligo di concludere i contratti con i Clienti proposti dal SEGNALATORE, né sarà tenuta a motivare in alcun modo il mancato perfezionamento dei contratti con gli stessi.

1.4 Gli eventuali contratti per l'utilizzo dei Servizi saranno stipulati nel rispetto del presente Contratto direttamente tra COFACE e i singoli Clienti interessati, restando il SEGNALATORE– in ordine a tali rapporti – del tutto estraneo. COFACE sarà quindi l'unico responsabile, nei confronti dei Clienti, per l'erogazione dei Servizi restando il SEGNALATORE totalmente estraneo ai rapporti che dovessero instaurarsi tra COFACE e i Clienti.

1.5 Le Parti si danno reciprocamente atto che il rapporto instaurato per il tramite del presente Contratto non comporta alcun rapporto di collaborazione e/o intermediazione e/o procacciamento d'affari tra COFACE e non potrà in alcun modo essere considerato, né dalle stesse, né da terzi, come *joint-venture* o altra forma di associazione (inclusa l'associazione in partecipazione), restando le Parti medesime, l'una nei confronti dell'altra ed entrambe nei confronti dei terzi, libere da qualsiasi vincolo che non sia espressamente previsto dal Contratto.

1.6 Inoltre, in forza del presente Contratto nessuna delle Parti ha alcun potere di rappresentanza nei confronti di terzi, né è autorizzata a comportarsi o dichiararsi rappresentante e/o broker dell'altra Parte. Il presente Contratto non costituirà inoltre, in alcun modo, la costituzione di alcun rapporto di lavoro subordinato tra le Parti. Infatti l'attività verrà svolta dal SEGNALATORE in modo occasionale, con piena autonomia di azione, di tempo, di organizzazione, senza alcun vincolo di rendiconto e senza stabilità di incarico.

1.7 Le Parti inoltre si danno reciprocamente atto che non rientra nell'oggetto del presente Contratto l'illustrazione dei contenuti dei Servizi, la consegna di qualsiasi modulo e/o documento predisposto da COFACE avente contenuto contrattuale, precontrattuale e/o pubblicitario, né lo svolgimento di attività di assistenza e di consulenza, a favore dei Clienti presentati alla stessa da parte del SEGNALATORE.

2. DECORRENZA, DURATA, DISDETTA E RECESSO

2.1 Il presente Contratto ha validità di 1 (un) anno dalla sua sottoscrizione e si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta che ciascuna Parte potrà comunicare all'altra, almeno 60 (sessanta) giorni prima del termine del Contratto, tramite lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC.

2.2 COFACE avrà la facoltà di recedere anticipatamente, in qualsiasi momento, dal presente Contratto, mediante lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC da inviarsi al SEGNALATORE almeno 60 (sessanta) giorni prima della data in cui deve avere effetto il recesso. In tale ipotesi, il SEGNALATORE non avrà diritto ad alcun rimborso o indennizzo, ad eccezione dei corrispettivi per le segnalazioni effettuate dei Clienti sino alla data di cessazione del Contratto.

2.3 Resta inteso che i compensi che saranno erogati per le segnalazioni effettuate riguarderanno unicamente gli acquisti effettuati dal cliente segnalato nel corso di durata del rapporto tra COFACE e il SEGNALATORE. Eventuali rinnovi dei contratti da parte del medesimo cliente segnalato o ulteriori acquisti effettuati in data successiva alla risoluzione a qualsiasi titolo del presente accordo tra COFACE e il SEGNALATORE, non daranno origine a favore del SEGNALATORE ad alcun compenso.

2.4 Resta inteso che i compensi qui pattuiti sono omnicomprensivi ed includono anche gli eventuali compensi richiesti da altri segnalatori sul medesimo cliente o affare: pertanto, nel caso in cui su un cliente e/o affare vi fosse una segnalazione congiunta di un altro segnalatore, anche pervenuta successivamente a COFACE, il SEGNALATORE che per primo effettua la segnalazione si impegna a manlevare e tenere indenne COFACE da qualsiasi pretesa di terzi in merito a tale segnalazione.

3. IMPEGNI RECIPROCI DELLE PARTI

Per tutta la durata del presente Contratto le Parti si impegnano, ognuna per quanto di rispettiva competenza, a comportarsi secondo diligenza e correttezza nei confronti di ciascuno dei Clienti nonché dell'altra Parte.

4. PROPRIETÀ INTELLETUALE

4.1 Le Parti riconoscono reciprocamente la titolarità piena ed esclusiva dei loro marchi e si impegnano ad utilizzarli per le sole finalità inerenti l'esecuzione del presente Contratto. I marchi riconducibili ad una delle Parti potranno essere utilizzati dall'altra, previa autorizzazione scritta da parte della titolare del marchio e con il solo fine di informare i Clienti circa l'esistenza del presente Contratto.

4.2 L'eventuale promozione dell'attività di segnalazione oggetto del presente Contratto potrà essere effettuata esclusivamente tramite l'utilizzo di materiale pubblicitario, ove convenuto dalle Parti, e se dalle stesse preventivamente approvato per iscritto.

5. RISERVATEZZA

5.1 Tutte le informazioni ed i dati di cui ciascuna delle Parti sia venuta a conoscenza in esecuzione del presente Contratto, al pari di quelli relativi alla fase precontrattuale, ed aventi ad oggetto l'altra Parte o i Clienti, hanno carattere strettamente confidenziale, anche laddove la natura riservata delle stesse non sia stata espressamente indicata.

5.2 Le Parti pertanto si obbligano reciprocamente affinché ciascuna di esse non abbia a rivelare, comunicare, divulgare, diffondere a terzi con qualsiasi mezzo (a titolo esemplificativo e non esaustivo tramite analisi, raccolte, studi e ricerche, *memorandum*, dati finanziari, grafici, tabelle, bozze, disegni, file, banche dati nonché altro materiale oggetto di scambio) le informazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del presente Contratto.

5.3 Il vincolo e l'impegno di riservatezza circa i dati e le informazioni di cui sopra non si applicano qualora:

- ciò sia contrario alla Legge Italiana;
- vi sia una richiesta formale dell'Autorità Giudiziaria in ordine alle informazioni ed i dati riservati;
- le informazioni ed i dati riservati devono essere forniti per legge alle rispettive Autorità Regolatrici o all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
- le informazioni ed i dati riservati riguardanti i Clienti devono essere comunicati a terzi per l'attivazione dei Servizi;
- e informazioni ed i dati riservati sono richiesti da consulenti, rappresentanti, *advisor* incaricati da ciascuna delle Parti per collaborare all'esecuzione del presente Contratto o, devono ad essi essere forniti per il medesimo scopo, sempre che tali consulenti, rappresentanti ed *advisor* si obblighino a loro volta, a cura della Parte che conferisce loro l'incarico, ad osservare e rispettare i vincoli di riservatezza disposti dal presente articolo tramite l'assunzione di impegni da concludersi in forma scritta;
- si tratti di informazioni e di dati di cui le Parti siano già legittimamente entrate in possesso prima della sottoscrizione del presente Contratto, o che siano divenuti di pubblico dominio, sempre che la divulgazione non sia conseguenza della violazione degli obblighi di riservatezza ivi disposti;
- le informazioni e i dati riservati sono stati, all'epoca della loro divulgazione, già in possesso di terzi e ciò non sia stato conseguenza della violazione degli obblighi di riservatezza assunti dalle Parti ai sensi del presente articolo.

5.4 Al di fuori di quanto indicato all'articolo 6.3 che precede, le informazioni e i dati riservati possono essere divulgati o rivelati a terzi solo qualora ciò sia preventivamente concordato per iscritto tra le Parti.

5.5 Le previsioni del presente articolo 6 continueranno ad avere efficacia anche dopo l'avvenuta cessazione, per qualsiasi motivo, del presente Contratto.

6. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Nel caso in cui il SEGNALATORE risulti inadempiente agli obblighi di cui agli articoli 4, 5, 6, 8 e 9 COFACE avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previo atto di messa in mora da inviarsi tramite lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC rimasta senza esito trascorsi inutilmente 15 (quindici) giorni dal suo ricevimento, salvo il risarcimento del maggior danno.

7. MODIFICHE DEL CONTRATTO E COMUNICAZIONI

7.1 Qualsiasi modifica e/o integrazione del presente Contratto, compresi gli Allegati, dovrà essere concordata tra le Parti in forma scritta.

7.2 Tutte le comunicazioni riguardanti il presente Accordo, compresi gli Allegati, e quelle attinenti la sua modifica e/o integrazione, dovranno essere effettuate a mezzo di lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC, agli indirizzi indicati in epigrafe.

7.3 Eventuali variazioni delle indicate domiciliazioni devono essere notificate dalla Parte interessata a mezzo lettera raccomandata A.R., presso la Sede Legale dell'altra Parte, o alternativamente a mezzo PEC. Gli effetti delle variazioni si produrranno dal giorno di effettivo ricevimento della lettera raccomandata A.R. o della comunicazione a mezzo PEC.

8. TUTELA DEI DATI PERSONALI

8.1 Ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, ciascuna parte dichiara e garantisce all'altra di provvedere al trattamento dei dati personali secondo i principi e le modalità previste dal Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679 ("**GDPR**") e di cui al D.Lgs. n. 196/2003 ("**Codice Privacy**", così come modificato e aggiornato dal D.Lgs. n. 101/2018). COFACE, per le modalità del trattamento rimanda il SEGNALATORE alla propria informativa visionabile al seguente link https://www.coface.it/Area-Clienti/Privacy-GDPR - Privacy GDPR-Coface Italia.

8.2 Resta inteso che, per l'attività oggetto del presente Contratto, ove previsto dal GDPR e dal Codice Privacy, il SEGNALATORE opererà quale Autonomo Titolare del Trattamento dei dati personali (Art. 28 Reg. EU 2016/679).

9. RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA EX D.LGS. 231/01 – CLAUSOLA ANTICORRUZIONE

9.1 Le Parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società ed associazioni e, in particolare, di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, successive modifiche ed integrazioni, improntando la conduzione degli affari e la gestione dei rapporti interni ed esterni ai principi di trasparenza, correttezza e probità, al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al provvedimento indicato.

9.2 Ciascuna Parte dichiara di aver preso visione del Modello di Organizzazione e Gestione adottato dall'altra Parte e si impegna a rispettare i principi in essi contenuti nell'esecuzione del presente Contratto.

9.3 Nel caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopraenunciati da parte di esponenti, dipendenti, collaboratori e consulenti delle Parti, ciascuna di esse avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fermo restando l'obbligo per la Parte inadempiente di sostenere ogni danno e pregiudizio derivante dall'inadempimento, ivi compresa l'obbligazione di manlevare e tenere indenne la Parte adempiente da qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente da tale inadempimento.

9.4 Le Parti si obbligano a non porre in essere, anche tramite i propri esponenti, dipendenti, consulenti e collaboratori, garantendo il fatto del terzo, atti o comportamenti che possano determinare la violazione della vigente normativa in materia di contrasto alla corruzione. A titolo esemplificativo, l'adempimento di quest'obbligo comporta l'impegno a:

- non effettuare pagamenti illeciti a soggetti terzi (in particolare a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, nonché pubblici funzionari rappresentanti di pubbliche autorità);
- non procurare a dipendenti, rappresentanti o soggetti terzi che agiscono in nome dell'altra Parte, vantaggi non patrimoniali anche sotto forma di regali, messa a disposizione di mezzi di trasporto, offerte di ospitalità, non contenuti entro i limiti di quanto comunemente ammesso dai comuni canoni di etica di business.

9.5 Nel caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopraenunciati da parte di esponenti, dipendenti, collaboratori e consulenti di una delle Parti, la Parte adempiente avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art 1456 c.c., fermo restando l'obbligo per la parte inadempiente di sostenere ogni danno e pregiudizio derivante dall'inadempimento.

10. SANZIONI INTERNAZIONALI ED EMBARGO

Gli obblighi di prestazione e/o di pagamento di COFACE in forza del presente Contratto saranno sospese qualora espongano la stessa COFACE o qualsiasi società del suo Gruppo a sanzioni di qualsivoglia natura, anche pecuniarie (ivi comprese sanzioni extraterritoriali) associate a una o più risoluzioni o sanzioni commerciali o economiche emanate

dalle Nazioni Unite, norme di legge o disposizioni normative adottate dall'Unione Europea, da qualsiasi suo Stato membro, dal Regno Unito o dagli Stati Uniti, a prescindere dal fatto che tali sanzioni fossero già in vigore alla stipola del Contratto o siano state introdotte durante il suo periodo di validità.

11. MISCELLANEA

11.1 Il presente Contratto annulla e sostituisce ogni e qualsiasi precedente dichiarazione scritta o verbale intercorsa tra le stesse parti e sullo stesso oggetto.

11.2 Le Parti convengono che l'attività oggetto del presente Contratto non deve intendersi concessa in esclusiva al SEGNALATORE, essendo COFACE libera di affidare ad altri o di svolgere direttamente incarichi analoghi a quelli affidati al SEGNALATORE in virtù del presente Contratto. Allo stesso modo, il SEGNALATORE potrà svolgere incarichi analoghi a quelli affidati da COFACE per altri clienti esclusi i concorrenti di COFACE.

11.3 Salvo quanto diversamente previsto nel Contratto, eventuali cambiamenti o modifiche di qualsiasi disposizione, compresi eventuali cambiamenti o modifiche di qualsiasi Allegato sottoscritto ai sensi del Contratto, non saranno efficaci a meno che i cambiamenti o le modifiche di siano scritte e firmate da entrambe le Parti.

12. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

12.1 Il presente Contratto è regolato dalla Legge Italiana.

12.2 Per ogni eventuale controversia inerente l'interpretazione, l'esecuzione, la risoluzione, l'efficacia e la validità del presente Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

Milano, _____

COFACE ITALIA S.R.L.
Legale Rappresentante
_____

IL SEGNALATORE
_____

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di aver attentamente esaminato ed espressamente approvato il contenuto delle seguenti clausole: Art. 1) Oggetto; Art. 2) Decorrenza, Durata, Disdetta e Recesso; Art. 5) Proprietà intellettuale; Art. 6) Riservatezza; Art. 7) Clausola risolutiva espressa; Art. 10) Clausola anticorruzione; Art. 12) Miscellanea; Art. 13) Legge applicabile e foro competente.

Milano, _____

COFACE ITALIA S.R.L.
Legale rappresentante
_____

IL SEGNALATORE
_____

ALLEGATO A1

Condizioni Economiche riservate a ASSOPETROLI/ASSOENERGIA

COFACE riconoscerà agli associati Assopetroli ed Assoenergia attuali e futuri in virtù del presente accordo un sconto pari al **20%** rispetto al listino ufficiale in vigore per i servizi Business Information e Debt Collection come in Allegato A2

Milano, _____

COFACE ITALIA S.R.L.
Il Legale Rappresentante

IL SEGNALATORE

COFACE ITALIA S.R.L. - SOCIETÀ UNIPERSONALE SOGGETTA
A DIREZIONE E COORDINAMENTO DI COMPAGNIE FRANÇAISE
D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR S.A.
SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIA LORENTEGGIO, 240 - 20147 MILANO
T. 02 48335111 - F. 02 48335311 - CAP. SOC. € 4.545.520,00 (I.V.)
CODICE FISCALE E REGISTRO IMPRESE MILANO 08853090150
R.E.A. MILANO N. 1451258 - PARTITA IVA 11279890153
COFACEITALIA@LEGALMAIL.IT - **WWW.COFACE.IT**